

N. 203/2023.....R.G. LIQ. CONTR.
N. 13/2023.....SENT.
N. 606/2023.....CRONOLOGICO
N. 20/2023.....REPERTORIO
N. 1.....MOD.2/A/SG



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Federico Maida	Giudice Rel. Est.
Nicoletta Rusconi	Giudice

nel procedimento unitario iscritto al **n. r.g. 21-1/2023 P.U.**

promosso congiuntamente da

per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata depositato congiuntamente dai debitori;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla



disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 l.f., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, nella loro qualità di familiari (coniugi) conviventi, quindi in applicazione del disposto dell'art 66, comma 1, CCI, sulle c.d. procedure familiari, trattandosi di norma collocata tra le disposizioni di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato;

ritenuto peraltro che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, una per ciascun debitore; pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente); inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in



relazione a ciascuna procedura, agli incumbenti di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che - in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc.; di conseguenza le masse attive e passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, atteso che i debitori hanno centro degli interessi principali nel circondario del medesimo Ufficio;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione



principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri coniato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f.;

considerato che, secondo questo formante giurisprudenziale, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr., per tutte, Cass., 31 agosto 2005, n. 17590); ritenuto, dunque, che la stessa soluzione debba operare nel caso di cessione di crediti futuri che vengano ad esistenza dopo l'apertura della liquidazione controllata, trattandosi di procedura caratterizzata, alla stessa stregua della liquidazione giudiziale, dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, talché l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima;

ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della liquidazione controllata, ritenendo pertanto che le quote di stipendio o pensione oggetto di assegnazione ma maturate dopo l'apertura della liquidazione, debbano essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, in quanto costituenti attivo sopravvenuto;



considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni e dei pignoramenti del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti e dell'assenza di altri familiari, la quota di reddito mensile necessaria per il loro mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 1.188,00 mensili);

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

considerato che nel dispositivo può essere omissivo l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c) CCI, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

visto l'art. 270 CCI,

dichiara

l'apertura di distinte procedure di liquidazione controllata nei confronti di _____ e nei confronti di _____ entrambi residenti in _____

nomina

Giudice Delegato per la procedura il dott. Federico Maida

nomina

liquidatore la **dott.ssa Agata SPINELLA**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 3, CCI;



ordina

al debitore la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione, che i debitori sono autorizzati ad utilizzare sino al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

assegna

in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore, termine perentorio sino al **24/05/2023** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

dispone

l'esclusione dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI, della quota di reddito di _____ ino alla concorrenza dell'importo di euro 1.188,00 mensili, con obbligo per il datore di lavoro e/o per i debitori di versare direttamente al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché



ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone

che i debitori presentino ogni anno al liquidatore la dichiarazione dei redditi, al fine di riscontrare gli importi effettivamente percepiti, nonché gli estratti conto del conto corrente bancario intestati ai debitori, al fine del riscontro degli importi percepiti;

dispone

che il liquidatore provveda ad aprire due conti correnti, uno per ciascuna procedura;

che l'INPS e il datore di lavoro, provvedano all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo al singolo debitore della quota di pensione e/o di reddito eccedente gli importi come sopra stabiliti; ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato all'INPS e/o al datore di lavoro;

dispone

che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata, provveda all'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Siracusa, nonché alla trascrizione presso gli uffici competenti in relazione all'immobile sito in

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti



sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche l'indirizzo PEC della procedura al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone

che il liquidatore, entro novanta (90) giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone

che il liquidatore, provveda entro quarantacinque (45) giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone

che il liquidatore, depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una



volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone

che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

dispone

che il liquidatore, provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

dispone

che il liquidatore provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 16/03/2023.

Il Giudice estensore

Federico Maida

Il Presidente

Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data **31 MAR, 2023**

Il diritto
Dott. Renato Chini

